

zione era a tutti comune, così era di tutti *accettare uno in Chiesa*, cioè incardinarlo. Gli esempj so-
praccitati di S. Moisé, e S. Nicolò ce lo dimo-
strano effettivamente.

1533) Ma non ci mancano altresì esempj auten-
tici dei più bassi tempi registrati nella Cancellaria
della Cur. Cast. L'anno 1538, li 26 Agosto, in
S. Vitale tre concorrenti al Suddiaconato furono pri-
ma dal Capitolo accettati *figliuoli di Chiesa*. Altri
simili esempj vedremo altrove. In fatti era ben ra-
gionevole, che se il Capitolo dee quando che sia
adottare un suo membro, egli fin da principio ne
abbia il gius d'ascrizione. Quindi espressamente Gi-
rolamo Querini nel 1538 ordinò, che se uno vor-
rà trasferirsi da una Chiesa in un'altra, non s'in-
tenda essere di questa, *Nisi a Capitulo ipsius Ec-
clesiæ in Clericum admittatur a principio cum acces-
serit*. E dei Mansionarj pure fu ordinato che non
possano essere del gremio se non *admissi fuerint
capitularij a Capitulo ipsius Ecclesiæ* (n. 1466.).

1554) A quel P. Giambattista Marinoni, che
abbiamo detto in tempo di pestilenza, nel 1631,
aver servito in S. Fosca, ed essere stato eletto
Suddiacono, obbiettavasi, che non era del grem-
bo, perchè soltanto era stato accettato in Chiesa
dal Piovano, quantunque la sua accettazione fosse
stata approvata con decreto dal Vicario Capitolare
Sede Vacante. Il C. X. sebbene graziasse il Mari-
noni straordinariamente, pure statui: *Che l'ac-
ettazione fatta dal Piovano di S. Fosca del sopradet-
to P. Giambattista sii e s'intendi nulla, e di niun
valore, come se fatta non fosse, insieme col decreto
del Vic. sopra quella interposto*. S. T. II, 130.